



Comune di Sedico

Provincia di Belluno

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero Registro Generale

73

Data

27-06-2026

OGGETTO: ORDINANZA PER IL CONTROLLO DELLE ZANZARE, VETTORI DI MALATTIE PERICOLOSE PER L'UOMO. ANNO 2026

IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e della Zanzara Comune (*Culex pipiens*);

CONSIDERATO che anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, che nel 2020 si è verificato un focolaio di Dengue in Veneto, che nel 2018 e 2022 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa, e che l'Italia è risultata essere la Nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirus;

RILEVATO che permane una tendenza epidemiologica sostanzialmente invariata rispetto agli anni precedenti;

DATO ATTO che le arbovirus comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenire e limitare la diffusione;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

EVIDENZIATO, inoltre, che:

- la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve

essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;

- che peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze pericolose è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

VISTO l'Atto di Intesa che il Comune di Sedico ha sottoscritto con l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti per il triennio 2025 – 2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 19.02.2025, per l'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali e adulticidi contro le zanzare in aree pubbliche;

PRESO ATTO che tale Atto d'Intesa prevede che il Comune adotti e diffonda idonea "Ordinanza Sindacale" per avvisare la popolazione sui potenziali rischi di infezione, con l'indicazione di alcune misure di bonifica primaria e di igiene ambientale a cui la cittadinanza deve attenersi (eliminazione dei focolai larvali rimovibili, trattamento e/o copertura di quelli inamovibili) e imporre, se necessario con ordinanze ad hoc, a completamento delle bonifiche nelle aree pubbliche, l'accesso in aree private da parte degli operatori che eseguono la disinfestazione;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione delle zanzare, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

VISTI:

- il R.D. 1265/1934;
- la L. 833/1978;
- il D.P.R. 392/1998 riguardante i Presidi Medico Chirurgici (PMC);
- l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
- il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il D.lgs. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020-2025 (PNA 2020-2025) così come prorogato al 31.12.2026 con Atto della Conferenza Stato Regioni n. 245 del 18.12.2025;
- la D.G.R. 324/2006, la D.G.R. 174/2019, la D.G.R. 207/2020, la D.G.R. 12/2021, la D.G.R. 100/2022, la DGR n. 346/2024, la DGR n.421/2025 e la DGR 273/2026;

ORDINA

nel periodo compreso dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al 31 ottobre 2026, a tutti i cittadini, ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza. Ognuno dunque è tenuto per la parte di propria competenza, a:

- 1) evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- 2) procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente,

procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;

- 3) trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida;
- 4) far sì che la periodicità dei trattamenti sia congruente rispetto alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- 5) tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- 6) svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- 7) evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- 8) assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- 9) all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti fino al bordo con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. I sottovasi devono anch'essi essere riempiti completamente di sabbia. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- 10) i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche;

ORDINA, altresì,

- 1) che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti negli spazi privati solo in via straordinaria nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio riportate nel presente Piano Regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane;
- 2) che le ditte chiamate ad intervenire debbano ottemperare ai requisiti descritti nella L. 82/1994 e nel successivo D.M. 274/1997;
- 3) che il proprietario debba, nel caso di installazione ed uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto-repellenti), comunicare al Comune con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) sottoscrivendo il modulo di dichiarazione di disinfestazione adulticida con impianti automatici in area privata (allegato A);
- 4) di utilizzare esclusivamente prodotti biocidi o PMC regolarmente autorizzati come adulticidi e/o insettorepellenti che riportino in etichetta la possibilità di impiego in sistemi di irrorazione

automatica, rispettando puntualmente tutte le indicazioni riportate in etichetta;

5) che nell'impiego di questi sistemi si dovrà sottostare agli obblighi e alle misure di mitigazione del rischio previste per tutti gli interventi adulticidi. In particolare:

- a) effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino (alba);
- b) evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
- c) accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre;
- d) non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
- e) in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
- f) coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
- g) non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
- h) apporre Avviso di trattamento (Allegato B) almeno 48 ore prima del trattamento stesso;

AVVERTE che

- la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;
- le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981 e dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 €;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale e entro 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ricorso ex DPR 1149/1971;

DISPONE che

- all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento e all'erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Servizio di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- la presente Ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio ed inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione;

DISPONE, altresì, che

in presenza di casi sospetti o accertati di arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare

trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti.

Sedico, 27-06-2026

IL SINDACO

Christian Roldo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.